



Prot. n 2348/C9

Portici, 22 marzo 2010

Ai Docenti
Agli Alunni
Al personale ATA

Cds 270_09_10

Oggetto: Vigilanza e sorveglianza sugli alunni

Si ricorda ai docenti il primo e più importante obbligo legato al loro ruolo: la vigilanza sugli alunni. La vigilanza è da intendersi all'ingresso, all'uscita e durante gli intervalli tra le lezioni, oltre che durante le lezioni. Ai docenti non è mai consentito lasciare gli allievi durante l'attività didattica né intrattenersi con i colleghi ai piani prima di entrare in classe per l'ora di lezione; i cambi dell'ora, pertanto, devono essere sollecitati.

L'obbligo della vigilanza sugli studenti è da intendersi, nella sostanza, per tutto il tempo della loro permanenza; esso, infatti, non è circoscritto alle aule, ma si estende a tutti gli spazi della scuola, compresi quelli adibiti a laboratori ed usi multifunzionali.

E' triste ricordare che in una delle aule multimediali sono state divelte alcune sedie, rendendo il locale per ora non accessibile all'uso e varie manomissioni alle apparecchiature sono avvenute nelle aule speciali, causando danni al patrimonio scolastico.

Gli insegnanti sono, conseguentemente, responsabili dei danni arrecati dagli studenti a se stessi, a terzi o alle strutture durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza; analogamente, sussiste la loro responsabilità per gli infortuni occorsi agli alunni durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza. (vedi rif. normativi: art. 2048 del Codice civile; C.M. 105/75; art. 29 del CCNL 2006/09; Nota Prot. 3602 del 31 luglio 2008 del ministro Gelmini); a tal fine, ciascun docente deve collaborare per assicurare ordine e disciplina nei corridoi dei piani, servendosi anche della collaborazione dei collaboratori scolastici posti dove hanno sede le rispettive classi.

La responsabilità della vigilanza degli alunni sussiste fino a quando l'alunno si trova nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni di pertinenza nonché durante le assemblee di Istituto, sia che esse si svolgano all'interno o all'esterno della scuola, nelle aree appartenenti, comunque, alla scuola.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.

I collaboratori scolastici sono tenuti a garantire puntuale collaborazione nella sorveglianza, soprattutto nei cambi d'ora, e qualora un docente si allontani dalla classe, per gravi o urgenti motivi (D.P.R. 420/74) e devono controllare che, alla fine delle lezioni, tutti gli allievi sono usciti dal plesso scolastico.

Per nessun motivo gli alunni possono restare nei locali della scuola senza il servizio di sorveglianza e di vigilanza che è assicurato solo a partire dall'inizio e fino alla fine delle attività extra-curricolari programmate dalla scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iolanda Giovidelli